

**Deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione
in data 29 marzo 2017**

Società tra Professionisti (StP): istruzioni operative agli iscritti:

Il Consiglio di Amministrazione

Visto l'articolo 9 dello Statuto dell'Ente;

Verificato che questo Ente ha già da tempo disciplinato la normativa che regola la contribuzione previdenziale obbligatoria all'Epap da parte degli, testuale, *"iscritti agli albi professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi che esercitano comunque attività autonoma di libera professione in forma singola o associata, o societaria, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione saltuaria e/o occasionale o collaborazione coordinata e continuativa"*, i quali *"sono obbligatoriamente iscritti all'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente"*;

visto l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone: *"È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile."*;

richiamato il disposto normativo del Regolamento attuativo, giusto D.M. 34/2013;

visto che l'Ente è tenuto a regolamentare gli obblighi contributivi dei soci professionisti delle Società tra professionisti;

rilevata la necessità che l'EPAP fornisca ai singoli professionisti operanti mediante Società tra professionisti di cui alla L. 183/2011 corrette ed esaustive istruzioni in ordine all'esatto adempimento dell'obbligazione contributiva intesa in senso ampio;

richiamato il comma 2 dell'articolo 4 dello Statuto dell'Ente letto in combinato disposto con il comma 2 dell'articolo 2 del Regolamento di attuazione delle attività statutarie che espressamente prevedono l'iscrizione all'Epap delle *"società costituite per l'esercizio dell'attività professionale come regolamentate dall'art. 10 della Legge 183/2011 omissis."*;

DELIBERA

per i motivi di cui in normativa che si intendono integralmente confermati:

- 1) le società tra professionisti e i soci delle StP iscritti agli albi professionali delle categorie afferenti a EPAP, sono entrambi iscritti contribuenti dell'EPAP e soggetti al disposto normativo di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento di attuazione delle attività statutarie dell'Ente;

CONTRIBUTO SOGGETTIVO E DI SOLIDARIETA'

- 2) il reddito netto professionale da porre a base di calcolo del contributo soggettivo e del contributo di solidarietà dovuti annualmente all'EPAP dal dottore agronomo - dottore forestale, attuario, chimico e geologo socio di una società tra professionisti è determinato sommando all'eventuale reddito professionale prodotto individualmente e/o in associazione professionale, la quota di reddito professionale derivante dalla partecipazione in Società tra professionisti costituita dalla parte del reddito dichiarato dalla società ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota statutariamente stabilita di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, anche se non distribuiti ai soci.
- 3) per la definizione della quota di partecipazione agli utili, si fa riferimento alla qualificazione oggettiva del reddito e indipendentemente dalla destinazione che l'assemblea della Società tra Professionisti riserverà, eventualmente, a detti utili.
- 4) In considerazione che la quantificazione del reddito professionale maturato dalle StP è fiscalmente determinato per competenza e non per cassa come per le altre forme di esercizio dell'attività professionale, a fini perequativi è data facoltà agli iscritti, esclusivamente per la quota di reddito dichiarato derivante da StP, di optare per il pagamento del contributo soggettivo in unica soluzione oppure equamente ripartito su due annualità.

In quest'ultimo caso, per tener conto della rivalutazione riconosciuta dall'Ente anche per la quota di montante non versato il primo anno, l'importo da pagarsi nel secondo anno dovrà essere maggiorato di un'aliquota corrispondente a quella applicata dall'Ente nell'anno precedente per la rivalutazione dei montanti, oltre gli eventuali extrarendimenti attribuiti ai montanti individuali, incrementata di un'ulteriore aliquota pari all'interesse legale tempo per tempo vigente.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

- 5) Tra le "Società" del disposto di cui all'articolo 4, comma 1 bis del regolamento dell'Ente (contributo integrativo) sono ricomprese, senza eccezione alcuna, le Società tra Professionisti (StP);
- 6) permangono per i dottori agronomi - dottori forestali, attuari, chimici e geologi, anche se soci di una società tra professionisti, gli obblighi di versamento all'EPAP della contribuzione integrativa individuale di cui all'art. 4 c. 1 del Regolamento dell'Ente, derivante da tutti i corrispettivi costituenti il volume d'affari ai fini IVA eventualmente prodotto individualmente e/o in associazione professionale;
- 7) la Società tra Professionisti è obbligata ad applicare e a versare all'EPAP il contributo integrativo derivante dall'applicazione della maggiorazione percentuale prevista dai regolamenti vigenti dell'Ente su tutti i corrispettivi costituenti il volume di affari IVA, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei soci dottore agronomo - dottore forestale, attuario, chimico e geologo;
- 8) il volume di affari da porre a base di calcolo del contributo integrativo dovuto annualmente all'EPAP da parte della Società Tra Professionisti è pari al volume d'affari complessivo della StP utilizzato a fini IVA, al netto del contributo integrativo, moltiplicato per la percentuale di partecipazione agli utili spettante al professionista stesso come definita nel successivo punto 9). Detto importo, indipendentemente dall'effettivo pagamento effettuato dal cliente, dovrà essere versato all'EPAP. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del cliente.
- 9) la percentuale di partecipazione agli utili spettanti al socio professionista da applicare ai fini del calcolo del contributo integrativo dovrà essere riproporzionata nel caso in cui tra i soci della StP vi siano anche soci non professionisti, escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti.

CONTRIBUTO DI MATERNITA'

- 10) il Contributo di "maternità" di cui all'art. 2bis comma 1 del Regolamento dell'Ente è dovuto annualmente all'EPAP, nell'entità stabilita dall'Ente stesso, dall'iscritto dottore agronomo - dottore forestale, attuario, chimico e geologo sia che operi in forma singola, sia quale socio di una Società tra Professionisti (StP). Nell'ipotesi l'iscritto disponga contestualmente di una attività esercitata in forma societaria come StP e di una individuale/associata, il contributo di maternità è comunque annualmente dovuto per una sola volta.

DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

- 11) Come espressamente previsto dall'articolo 9 del Regolamento di attuazione delle attività statutarie dell'Ente, ciascun socio dovrà annualmente comunicare all'EPAP il reddito netto professionale complessivo (quello individuale sommato a quello derivante dalla società) e il volume di affari individuale dichiarato ai fini IVA (quello della società sarà dichiarato da quest'ultima) così come definiti rispettivamente nel precedente punto 2 e nell'art. 4 c. 1 del regolamento dell'Ente;
- 12) le StP dovranno annualmente comunicare all'EPAP:
- la compagine societarie al 31 dicembre e, per ogni socio, il codice fiscale, se trattasi di socio professionista o socio non professionista (finanziatore ecc.), l'albo professionale di appartenenza, la quota percentuale di partecipazione e, ove diversa, la quota di partecipazione agli utili
 - le eventuali variazioni societarie avvenute nel corso dell'anno e la data di effetto
 - il volume di affari complessivamente dichiarato ai fini IVA (al lordo del contributo integrativo) così come definito dai precedenti punti 7 e 8 e nell'art. 4 c. 1 bis del regolamento dell'Ente
 - la quota di volume d'affari per prestazioni riferibili a professionisti afferenti alle categorie costituenti l'EPAP ovvero ad attività professionali diverse non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo EPAP
 - l'entità del volume d'affari riferito a prestazioni professionali rilasciate a favore di soggetti iscritti ad EPAP
 - la quota di volume d'affari per prestazioni professionali rese a favore di soggetti non residenti, con separata indicazione tra stati UE ed extra UE
 - il reddito complessivo della società dichiarato a fini fiscali
 - ogni altra informazione funzionale alla gestione
- 13) ai fini della decorrenza degli obblighi di versamento dei contributi e di comunicazione dei dati reddituali all'EPAP, in caso di svolgimento esclusivo dell'attività professionale mediante Società tra Professionisti, debbono coesistere la concomitante iscrizione della StP all'albo/collegio professionale riferito all'attività prevalente svolta, del professionista all'albo professionale di una delle quattro categorie afferente ad EPAP e sussistere in capo al professionista la qualifica di socio professionista come indicata nello Statuto o nell'atto costitutivo della StP. In caso di assenza di altra copertura previdenziale obbligatoria, la decorrenza di iscrizione obbligatoria all'EPAP è fissata dalla data in cui coesistono i predetti requisiti, ovvero, successivamente alla data di costituzione della StP, dalla sua iscrizione all'Ordine professionale.

DISPOSIZIONI

- 14) Le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano a tutti i dottori agronomi - dottori forestali, attuari, chimici, geologi soci di società tra professionisti, indipendentemente dall'albo/collegio o dal registro professionale nel quale risulta iscritta la Società tra Professionisti in funzione dell'attività prevalente come definita nello statuto o nell'atto costitutivo della società;
- 15) gli iscritti contribuenti dottori agronomi - dottori forestali, attuari, chimici e geologi soci di Società tra professionisti si applicano tutte le altre disposizioni delle leggi dello Statuto e dai regolamenti vigenti;
 - di comunicare la presente deliberazione agli organi dell'Ente;
 - di inviare la presente comunicazione ai quattro consigli nazionali delle categoria afferenti all'EPAP;
 - di trasmettere la presente informativa agli iscritti dell'Ente mediante mail;
 - di pubblicare la presente deliberazione sul sito web dell'Ente;
 - di dare mandato agli uffici di predisporre modulistica e istruzioni operative da pubblicare sul sito dell'Ente in coerenza con la presente determinazione.

Roma, lì 29.03.2017